

Numero registro generale 1831/2022

Numero sezionale 6004/2024

Numero di raccolta generale 1996/2025

Data pubblicazione 28/01/2025

AULA 'A'



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto

Licenziamento
individuale

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Presidente -
Dott. ROBERTO RIVERSO - Consigliere -
Dott. CARLA PONTERIO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO PAOLO PANARIELLO - Consigliere -
Dott. GUGLIELMO CINQUE - Rel. Consigliere -

K.G.N. 1831/2022

Cron.

Rep.

Ud.05/12/2024

CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 1831-2022 proposto da:

[REDACTED], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
QUINTINO SELLA n.1, presso lo studio dell'avvocato

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avvocato

[REDACTED],

- *ricorrente* -

contro

2025 [REDACTED] (già [REDACTED] A

6004 [REDACTED]), in persona dei legali rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO
EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato [REDACTED]

[REDACTED], che la rappresenta e difende unitamente
all'avvocato [REDACTED],

- *controricorrente* -



avverso la sentenza n. 352/2021 della CORTE D'APPELLO DI
LECCE SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il
07/07/2021 R.G.N. 149/2021;

Numero registro generale 1831/2022
Numero sezionale 6004/2024
Numero di raccolta generale 1996/2025
Data pubblicazione 28/01/2025

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/12/2024 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

RILEVATO CHE

1. La Corte di appello di Lecce -Sezione Distaccata di Taranto- ha respinto l'appello proposto da [REDACTED] nei confronti della [REDACTED], già [REDACTED], avverso la sentenza del Tribunale di Taranto che aveva rigettato l'impugnativa di licenziamento irrogatogli dalla datrice di lavoro, con lettera dell'11.2.2020, per superamento del periodo di comporto.

2. Il ricorrente aveva sostenuto che, nel computo del periodo di comporto, avrebbe dovuto essere considerato anche il pregresso rapporto di lavoro svolto presso [REDACTED] dal 2003, con conseguente diversa individuazione del limite massimo di esso.

3. I giudici di seconde cure rilevavano che: a) il superamento di sei mesi di assenza dal lavoro, previsti dal CCNL per i lavoratori con anzianità fino a tre anni, non era stato contestato; b) non era stata contestata l'interpretazione data dal primo giudice dell'Accordo Sindacale del 6.9.18 che aveva regolato il passaggio dei dipendenti Ilva ad [REDACTED] in relazione ad una assunzione *ex novo* dei dipendenti con conservazione dell'anzianità di servizio unicamente per il computo degli aumenti retributivo periodici di anzianità; c) ciò che era stato contestato era la legittimità dell'Accordo Sindacale e del successivo verbale di conciliazione e rinuncia sottoscritto in sede di assunzione presso la seconda società; d) quanto al verbale di rinuncia, sottoscritto in sede sindacale in data 15.12.2018, in cui veniva accettata l'assunzione *ex novo*, abdicando a rivendicare qualsiasi continuità giuridica, normativa ed economica tra il vecchio ed il nuovo rapporto, non era stata allegata una coartazione ma solo la circostanza di essere stato indotto esso lavoratore ad accettare la prosecuzione del rapporto di lavoro all'esito di una valutazione di



opportunità; e) peraltro, non era stato dedotto che il sindacato non avesse tutelato il lavoratore né rilevava che la rinuncia riguardasse un soggetto dal quale il [REDACTED] non era stato ancora assunto perché questi stava rinunciando ai diritti scaturenti dall'applicazione dell'art. 2112 cc in relazione ad una cessione già avvenuta; f) quanto all'Accordo Sindacale a monte della rinuncia, esso era pienamente legittimo perché stipulato ai sensi dell'art. 63 co. 4 D.lgs. n. 270/99 e D.l. n. 347/2003 conv. con modificazione nella legge n. 39/2004, art. 5 co. 2 ter e, quindi, trovava applicazione l'art. 47 co. 5 legge n. 428/90 essendo cessata l'attività relativa al ramo di azienda ceduto.

4. Avverso la sentenza di secondo grado [REDACTED] proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi cui ha resistito con controricorso l'intimata.

5. La società depositava memoria.

6. Il Collegio si riservava il deposito dell'ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.

CONSIDERATO CHE

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2112 cc e 47 legge n. 428/90, 3 e 4 della Direttiva 23/2001/CE, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc. Egli obietta che dai giudici di merito, i quali avevano ritenuto che non vi fosse stata la violazione degli artt. 2112 cod. civ. e della normativa europea in ordine al trasferimento di azienda, non era stato considerato che si era trovato nella condizione di dovere accettare la sottoscrizione dell'Accordo Sindacale a fronte di una mancata assunzione di talché la rinuncia sottoscritta con [REDACTED] era priva di causa in quanto, per espressa previsione dell'art. 2112 cc, gli accordi sindacali non possono limitare il passaggio dei rapporti di lavoro preesistenti alla cessione: ciò alla stregua dei richiamati precedenti di legittimità costituiti dai provvedimenti di questa Corte n. 104/2020 e 10415/2020. Egli rappresenta inoltre che, nel passaggio tra Ilva spa e [REDACTED] l'attività della cedente non era mai cessata e mai tale circostanza era stata dedotta in giudizio.



3. Con il secondo motivo si censura la violazione degli artt. 2110 cc e dell'art. 2 Titolo VI CCNL di settore, ai sensi dell'art. 360 co. 1 3 cpc, per avere errato i giudici del merito nell'avere ritenuto legittimo l'Accordo Sindacale siglato il 6.9.2018 quando, invece, lo stesso era contrario alla legge e al diritto dell'Unione Europea in ordine al mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata da esso ricorrente e al conseguente calcolo dei giorni di malattia utili ai fini della conservazione del posto di lavoro.

4. I due motivi, che per ragioni di connessione logico-giuridica possono essere esaminati congiuntamente, non sono fondati.

5. E' opportuno premettere, in fatto, che il 15.12.2018 il [redacted] in sede di assunzione alle dipendenze di [redacted] (poi [redacted]) ha sottoscritto un verbale di conciliazione sindacale, ex art. 2113 cod. civ. con specifico riferimento all'applicazione dell'Accordo Sindacale del 6.9.2018 e alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 5 co. 2 ter del D.L. n. 347/2003.

6. Nella conciliazione si dava atto che il lavoratore sarebbe stato assunto *ex novo* dalla società [redacted] e avrebbe rinunciato a rivendicare qualsivoglia continuità giuridica, normativa ed economica tra il rapporto di lavoro intercorso con la [redacted] e quello con la nuova società se non ai fini esclusivamente del computo degli aumenti retributivi periodici di anzianità.

7. La Corte territoriale ha, poi, precisato che non era stata specificata alcuna forma di coartazione morale, in merito alla sottoscrizione del predetto verbale, se non una valutazione di opportunità adottata dal lavoratore il quale non aveva allegato di non essere stato tutelato dal sindacato che lo assisteva; inoltre, secondo la Corte di appello, non rilevava che la conciliazione fosse avvenuta con la cessionaria (e non con la cedente) perché, in sostanza, essendo la cessione già avvenuta alla stipula della conciliazione, era la prima società ad essere titolare, dal lato passivo, degli obblighi connessi ai diritti vantati dal lavoratore.



8. Tali accertamenti non sono stati censurati nello specifico, ^{Numero registro generale 1831/2022} ^{Numero sezionale 6004/2024} ^{Numero di raccolta generale 1996/2025} ^{Data pubblicazione 28/01/2025} che è stato addebitato alla gravata sentenza è il non avere considerato che la conciliazione era priva di causa in quanto la vicenda traslativa era in violazione del disposto di cui all'art. 2112 cod. civ.

9. Orbene, quanto alla suddetta questione, va evidenziato che l'Accordo Sindacale del 6.9.2018, presupposto del verbale di conciliazione intercorso tra le parti nel successivo mese di dicembre 2018, era stato stipulato ai sensi dell'art. 63 co. 4 D. lvo n. 270/99 e del D.l. n. 347/2003 conv. con modificazioni nella legge n. 39/2004.

10. Vanno ribaditi i principi di legittimità secondo cui, in caso di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lett. c), della l. n. 675 del 1977, ovvero per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività, ai sensi del d.lgs. n. 270 del 1999, l'accordo sindacale di cui all'art. 47, comma 4-bis, della l. n. 428 del 1990, inserito dal d.l. n. 135 del 2009, conv. in l. n. 166 del 2009, può prevedere deroghe all'art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario, in quanto la locuzione - contenuta del predetto comma 4-bis - "Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo", va letta in conformità al diritto dell'Unione europea ed alla interpretazione che dello stesso ha fornito la Corte di giustizia, 11 giugno 2009, in causa C-561/07 (all'esito della procedura di infrazione avviata nei confronti della Repubblica italiana per violazione della direttiva 2001/23/CE), nel senso che gli accordi sindacali, nell'ambito di procedure di insolvenza aperte nei confronti del cedente sebbene non "in vista della liquidazione dei beni", non possono disporre dell'occupazione preesistente al trasferimento di impresa (Cass. 10414/20, in motivaz. *sub p.to* 5.5: "*centralità dirimente l'espressione, di cui al comma 4-bis, secondo cui "trova applicazione" l'art. 2112 c.c., diametralmente opposta a quella*



11. Nel contesto del comma 5 dell'art. 47, in caso di trasferimento di imprese o parti di imprese il cui cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso, il principio generale è, invece, (per i lavoratori trasferiti alle dipendenze del cessionario) l'esclusione delle tutele di cui all'art. 2112 c.c., salvo che l'accordo preveda condizioni di miglior favore; la regola è dunque l'inapplicabilità, salvo deroghe (cfr. Cass. 23499/24).

12. Nella fattispecie, deve sottolinearsi che entrambi i giudici del merito hanno rilevato la cessazione dell'attività relativa al ramo ceduto, con la conseguente applicabilità del comma 5 dell'art. 47 citato per cui correttamente è stato escluso l'assoggettamento del [REDACTED] alle tutele e ai vincoli di cui all'art. 2112 cod. civ.

13. Conseguentemente, anche le censure di cui al secondo motivo non sono meritevoli di accoglimento stante la validità dell'Accordo sindacale in ordine ai vizi denunciati e la mancanza di autonomia delle doglianze rispetto a quelle del primo motivo.

14. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.

15. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

16. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.



Numero registro generale 1831/2022

115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Numero sezionale 6004/2024

Numero di raccolta generale 1996/2025

Data pubblicazione 28/01/2025

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 dicembre 2024

Il Presidente

Dott. Adriano Piergiovanni Patti

